

sussidi di mantenimento fino allora accordati.

« La disposizione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 5 marzo 1919, fu confermata con l'articolo 4 del decreto ministeriale 3 maggio successivo, in cui si aggiunse a favore dei connazionali rimpatrianti la concessione dei mezzi gratuiti di viaggio fino al confine.

« Nella circolare 5 maggio, n. 31713, che accompagna ed illustra il decreto del 3 maggio è spiegato, che i connazionali rimpatriati dall'estero, cui veniva tolto il sussidio dal 15 aprile, non venivano abbandonati, nè restavano privi di soccorso. Infatti (ivi si diceva), « se sono ancora sotto le armi, possono chiedere di rimanervi finchè sia loro possibile di rimpatriare, ed in tal caso le loro famiglie seguitano ad avere i sussidi di cui godono tutte le altre dei richiamati alle armi; se vengono smobilitati, ricevono il premio di smobilitazione, il pacco del vestiario, la cartella di assicurazione, e finalmente ricevono, a cura del commissariato generale dell'emigrazione, il biglietto di viaggio per loro e pei membri delle loro famiglie fino alla località estera, dove risiedevano prima del loro rimpatrio a causa della guerra.

« Quelli poi che non sono rimpatriati per prestar servizio militare o non siano idonei al medesimo e non abbiano trovato un lavoro sufficiente per vivere, possono essere assistiti sul fondo dei 100 milioni costituito con decreto luogotenenziale del 17 novembre 1918, n. 1698, ed eventualmente anche sui fondi di cui al decreto luogotenenziale 9 febbraio ultimo scorso che porta disposizioni a favore di impiegati di aziende private.

« Tuttavia fu successivamente ripresa in esame dal Ministero la posizione dei connazionali rimpatriati, e con circolare 27 maggio, n. 32886, constatato che in qualche caso alcuni di essi non potevano beneficiare d'alcuna delle provvidenze indicate nella circolare del 5 maggio ultimo scorso, n. 31713, a parziale modificazione della medesima, e tenuto fermo il divieto di continuare a pagare il sussidio ordinario, si autorizzarono i prefetti a corrispondere sussidi straordinari nei limiti di loro competenza a quelli di detti connazionali che non si trovassero sotto le armi, che versassero in grave bisogno, nè potessero rimpatriare perchè ciò non fosse consentito dalle autorità competenti, nè potessero conseguire il sussidio di disoccupazione.

« Si aggiunga che successivamente, con circolare del 27 agosto prossimo passato, questo Ministero ai connazionali che intendevano rimpatriare ha concesso i mezzi gratuiti di viaggio fino alla località estera di destinazione e un conveniente sussidio pel viaggio ragguagliato fino a cento lire per persona; concessione che è stata ripetuta nel decreto ministeriale 17 corrente.

« Tutto ciò premesso, è innegabile che il Ministero ha fatto quanto meglio si poteva attendere dal Governo a favore dei connazionali rimpatriati dall'estero, perchè è evidente che quelli di essi che sono tornati da lungo tempo hanno dovuto certo trovare infrattanto occupazione, e quelli poi che vogliono ritornare all'estero sono agevolati coi mezzi gratuiti di viaggio sino alla località della loro residenza all'estero, col sussidio delle tre mesate e col sussidio straordinario per il viaggio.

« Quanto poi agli altri, che non hanno trovato sistemazione o non hanno potuto ritornare all'estero, è del pari evidente che con la facoltà lasciata ai prefetti di aiutarli caso per caso, con sussidi straordinari, sono anche essi convenientemente assistiti.

« Il Ministero non credette invece di riammettere senz'altro al beneficio del sussidio quelli che non presentarono domanda prima del 15 aprile 1919, innanzi tutto perchè è ben raro il caso di rimpatriati che non conoscessero la disposizione che dava loro diritto al sussidio; in secondo luogo perchè il regime dei sussidi è temporaneo; e finalmente perchè il sussidio costituirebbe un incentivo all'inerzia, mentre è tempo che vengano ridestate tutte le energie e le attività per la ripresa del lavoro.

« D'altra parte per casi speciali di veri e propri bisognosi non manca modo di provvedere, e col fatto si provvede mediante la concessione di adeguati sussidi straordinari.

« Il sottosegretario di Stato

« PIETREBONI ».

Bellagarda. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere quali provvedimenti prendere contro i provveditori agli studi e contro gli insegnanti di molte zone d'Italia che violano la legge sulla istruzione elementare (Daneo e Credaro) insegnando religione nelle ore normali di scuole, insegnamento non richiesto dai genitori ».